


17 dicembre 2009

Politica in materia di *enforcement* della FINMA



Indice

Principio 1	Ove necessario, la FINMA attua le disposizioni in materia di vigilanza mediante misure coercitive (« <i>enforcement</i> »).....	3
Principio 2	Il mandato legale di garantire l'integrità dei mercati	3
Principio 3	<i>Enforcement</i> attuato con proporzionalità	3
Principio 4	Procedimenti rapidi e mirati	4
Principio 5	Procedimenti equi e trasparenti.....	4
Principio 6	Prudenza nei procedimenti contro persone fisiche.....	4
Principio 7	In linea di principio, nessun procedimento contro responsabili che non ricoprono più la loro funzione.....	4
Principio 8	Applicazione ponderata del divieto di esercizio della professione	5
Principio 9	Impiego mirato di incaricati FINMA	5
Principio 10	Separazione delle funzioni e organizzazione interna	5
Principio 11	Collaborazione con le autorità penali e altre autorità.....	6
Principio 12	Collaborazione con organismi di autodisciplina.....	6
Principio 13	Riserbo nella comunicazione sull' <i>enforcement</i>	7

Principio 1 **Ove necessario, la FINMA attua le disposizioni in materia di vigilanza mediante misure coercitive («*enforcement*»)**

Ove necessario, la FINMA attua il diritto in materia di vigilanza mediante misure coercitive di diritto amministrativo («*enforcement*»). Essa constata le violazioni delle disposizioni legali e le irregolarità e adotta misure correttive e sanzioni nei limiti delle competenze conferitele dalla legge. In tal modo sostiene e completa la propria attività di sorveglianza sugli istituti sottoposti a vigilanza e sul mercato.

Principio 2 **Il mandato legale di garantire l'integrità dei mercati**

Le disposizioni legali in materia di vigilanza concretizzano il diritto di investitori, assicurati, creditori, emittenti, istituti sottoposti a vigilanza e del pubblico all'integrità dei mercati e degli operatori. Mediante l'*enforcement*, la FINMA adempie al proprio mandato di vigilanza ai sensi della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi che disciplinano i mercati finanziari (Legge sulle banche, Legge sulle borse, Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, Legge sul contratto d'assicurazione, Legge sugli investimenti collettivi, Legge sul riciclaggio di denaro e Legge sulle obbligazioni fondiarie).

L'attività di *enforcement* svolta con professionalità e oculatezza mira a combattere gli abusi, eliminare irregolarità e prevenire danni a investitori, assicurati, creditori, istituti sottoposti a vigilanza e al pubblico. La FINMA rafforza così la credibilità della vigilanza nel mercato finanziario e nell'opinione pubblica in Svizzera e all'estero.

Principio 3 ***Enforcement* attuato con proporzionalità**

Un «procedimento amministrativo» della FINMA può avere conseguenze particolarmente gravi per i diritti delle parti. Prima di avviare un siffatto procedimento, essa soppesa attentamente tutti gli elementi e valuta soluzioni alternative.

In particolare, verifica criteri quali il rischio per investitori, assicurati, creditori, istituti sottoposti a vigilanza, così come per la reputazione della piazza finanziaria, la gravità e il momento delle violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza contestate, nonché la funzione svolta dai soggetti responsabili di tali violazioni. Tuttavia, anche elementi quali le risorse disponibili, le aspettative del pubblico e le misure (correttive) adottate dalle parti svolgono un ruolo decisivo.

L'apertura di un procedimento richiede l'approvazione di un membro della Direzione allargata.

Principio 4 Procedimenti rapidi e mirati

La FINMA conduce i propri procedimenti con rapidità e determinazione, vale a dire al massimo in un arco di tempo compreso tra sei e dodici mesi. Tale modo di procedere è nel suo interesse e generalmente anche nell'interesse delle parti. La FINMA si oppone fermamente ai tentativi delle parti di rallentare i procedimenti. Essa verifica continuamente se è possibile e necessario limitare l'oggetto del procedimento. Soprattutto per i casi che suscitano vasta eco presso i media, il pubblico e le parti si attendono risultati in breve tempo. La FINMA tiene conto di queste aspettative ma l'obbligo giuridico di garantire un procedimento equo rimane prioritario.

Principio 5 Procedimenti equi e trasparenti

La FINMA conduce i procedimenti con equità e rispetta scrupolosamente i diritti processuali delle parti, come il diritto di consultare gli atti e il diritto di essere sentiti. Essa informa le parti dell'apertura, dello stato e della sospensione di un procedimento. A titolo eccezionale, può rinviare tale notifica nell'interesse del procedimento. La FINMA evita ogni comportamento vessatorio.

Principio 6 Prudenza nei procedimenti contro persone fisiche

La FINMA è prudente nell'avviare procedimenti contro persone fisiche. Ad eccezione della vigilanza sui mercati e per le questioni connesse alla pubblicità delle partecipazioni in cui le responsabilità individuali sono in primo piano, la FINMA si concentra principalmente sugli istituti sottoposti a vigilanza e sulle irregolarità individuate, a questi addebitabili.

L'adozione di misure contro le persone fisiche può tuttavia risultare inevitabile laddove gli istituti sottoposti a vigilanza omettono di prendere autonomamente i provvedimenti necessari o qualora siano perseguite attività per le quali manca l'autorizzazione prevista da una delle Leggi sui mercati finanziari (procedura di assoggettamento).

Principio 7 In linea di principio, nessun procedimento contro responsabili che non ricoprono più la loro funzione

La FINMA non avvia in linea di principio procedimenti nel quadro delle disposizioni in materia di vigilanza contro persone fisiche che sono state presumibilmente responsabili, nella loro funzione dirigenziale, di una violazione grave ma che non esercitano più un'attività nel settore da essa vigilato. La FINMA evita così di generare costi a carico di tali persone e preserva le proprie risorse. Tuttavia, una persona che ha prospettive sufficientemente concrete di ricoprire una funzione dirigenziale nel settore sottoposto a vigilanza (funzione per cui occorre garantire l'irreprensibilità) può chiedere che la FINMA

chiarisca, all'occorrenza, in un procedimento, quanto le viene contestato e che si pronunci in merito alla funzione in oggetto. La FINMA comunica alle persone interessate questi principi in una lettera (detta «Lettera sull'irreprensibilità») e li illustra ad esempio sul proprio sito Web.

Principio 8 Applicazione ponderata del divieto di esercizio della professione

La FINMA «può» imporre un «divieto di esercizio della professione» ai soggetti «responsabili di una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza», vietando così «l'esercizio di un'attività dirigenziale» presso «una persona sottoposta a vigilanza», per una durata massima di cinque anni (art. 33 LFINMA). Nel quadro del potere discrezionale concesso dalla legge, la FINMA valuta molto attentamente il ricorso a questo strumento molto incisivo per gli interessati. Essa si attiene ai criteri per l'apertura di un procedimento indicati nel principio 3. La funzione della persona coinvolta è particolarmente importante. La FINMA ritiene che il potenziale di rischio sia più elevato quando rappresentanti dei massimi livelli gerarchici sono responsabili di una violazione grave. Tale responsabilità deve però essere dimostrata sulla base di prove concrete e sufficienti sotto il profilo giuridico, cosa che presuppone un attento esame dell'impianto probatorio.

Se nel quadro di un procedimento la FINMA esamina la decisione di allontanamento di un responsabile operante al più alto livello gerarchico di un istituto (procedimento concernente l'irreprensibilità), essa non vi associa necessariamente un procedimento contro tale persona finalizzato all'emanazione di un divieto di esercizio dell'attività. Qualora, al contrario, la FINMA abbia disposto un divieto di esercizio dell'attività, anche alla scadenza del divieto, permane la possibilità per l'Autorità di verificare se l'interessato, in quanto membro del più alto livello gerarchico di un istituto sottoposto a vigilanza, offra la garanzia di un'attività irreprensibile.

Principio 9 Impiego mirato di incaricati FINMA

Ove possibile e opportuno, la FINMA incarica terzi specializzati affinché chiariscano in loco i fatti rilevanti nel quadro del diritto della vigilanza o svolgano altri compiti, come l'attuazione di misure imposte dalla FINMA. L'Autorità nomina tali incaricati (ad esempio incaricati d'inchiesta, liquidatori e liquidatori fallimentari) nell'ambito di un procedimento trasparente e ne sorveglia l'attività e le spese da loro generate a carico delle parti.

Principio 10 Separazione delle funzioni e organizzazione interna

Ove possibile, in seno alla FINMA le persone responsabili della vigilanza continua sugli istituti non sono addette ai procedimenti di *enforcement* nei confronti degli stessi.

La FINMA si accerta che tutte le unità organizzative coinvolte conducano i procedimenti in maniera uniforme e coerente. Essa forma le persone addette all'*enforcement* al fine di garantire uno standard professionale. Dai procedimenti di *enforcement* trae insegnamenti necessari per l'attività di vigilanza.

Ad eccezione delle misure relative alla procedura (p.es. misure cautelari e atti di realizzazione), le decisioni di *enforcement* sono emanate dal Comitato di enforcement (ENA) composto da membri della Direzione oppure, nel caso di questioni di vasta portata, dal Consiglio di amministrazione.

Principio 11 Collaborazione con le autorità penali e altre autorità

Per la FINMA, le disposizioni in materia di vigilanza sono preminenti. Pertanto, di regola non attende l'esito di procedimenti penali prima di avviare inchieste per sospetta violazione delle disposizioni in materia di vigilanza, né sospende un procedimento contro istituti sottoposti a vigilanza se parallelamente viene aperto un procedimento penale.

Nei limiti delle proprie risorse, la FINMA appoggia il più possibile il lavoro delle autorità penali, p.es. nella vigilanza sul mercato e nei procedimenti di assoggettamento. Ove possibile e necessario, coordina i propri procedimenti con le autorità penali, a meno che tale coordinamento non causi un ritardo inaccettabile del proprio procedimento o non ne pregiudichi lo svolgimento.

La FINMA decide caso per caso il momento in cui informare le autorità penali e se intende rinviare l'acquisizione delle prove fino a che le autorità penali non abbiano terminato l'inchiesta. Da tali autorità si attende, nel quadro delle disposizioni di procedura penale applicabili, un comportamento altrettanto cooperativo nei propri confronti.

Nell'ambito dei suoi obblighi legali, la FINMA sporge denunce penali contro chiunque, per esempio in caso di sospetto fondato di reati borsistici ai sensi del codice penale o violazioni degli obblighi di dichiarazione prescritti dalla Legge sulle borse, oppure a seguito della constatazione di un'attività non autorizzata.

La FINMA coopera nell'ambito del quadro legale con altre autorità nazionali e autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari per assisterle nell'adempimento dei loro compiti e si attende da loro una reciproca cooperazione. Al contrario, essa opera con prudenza nell'autorizzare organi e collaboratori a deporre come testimoni in procedimenti dinanzi ad altre autorità.

Principio 12 Collaborazione con organismi di autodisciplina

Per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza, la FINMA collabora strettamente con gli organismi di autodisciplina, nella misura in cui essi svolgono una funzione di autorità suprema di vigilanza. Nell'ambito delle possibilità previste dalla legge, scambia con tali organismi le informazioni a essi necessarie per l'esercizio della loro funzione al fine di emettere sanzioni verso i loro membri.

Principio 13 Riserbo nella comunicazione sull'*enforcement*

Di regola, la FINMA non comunica alcuna informazione sui singoli procedimenti. Anche dietro esplicita richiesta, per principio non conferma, né smentisce o commenta l'apertura di inchieste, operazioni particolari di un'inchiesta o fasi di un procedimento. Essa si riserva tuttavia di rettificare informazioni false o fuorvianti.

Se decide di informare i media circa un procedimento, lo fa attivamente. In tal caso, indica generalmente i nominativi degli istituti coinvolti e l'oggetto del procedimento. Per ragioni di protezione della personalità, di norma indica i nomi delle persone fisiche che rappresentano le parti in causa solo con riserbo. Anche nel caso in cui fornisca attivamente informazioni, non indica solitamente i dettagli di un procedimento, come lo stato, le singole fasi o l'esatto scadenario. Se ha fornito informazioni su un procedimento, di norma ne comunica attivamente l'esito subito dopo avere statuito sul caso. Se sospende un procedimento, può, su richiesta degli interessati, astenersi dal fornire informazioni.

Nei procedimenti che suscitano l'interesse dei media, la FINMA illustra alle parti la propria politica in materia di informazioni. Ad esse trasmette i comunicati stampa poco prima della pubblicazione. Dopo aver preso decisioni in merito a offerte pubbliche di acquisto concernenti società quotate, essa comunica immediatamente le misure adottate e la motivazione, se tali informazioni sono importanti per gli operatori di mercato. A seconda del caso, essa verifica anche se, per la realizzazione degli scopi della vigilanza, nel dispositivo deve essere ordinata la pubblicazione della decisione passata in giudicato con l'indicazione dei dati personali.

La FINMA pubblica immediatamente le dichiarazioni di fallimento e le misure di protezione che hanno conseguenze dirette per i creditori di istituti sottoposti o meno a vigilanza.